



Associazione Volontaria

**SOGIT**

Sezione OVEST VICENTINO

**CORSO BASE  
DEI LAVORATORI  
PER LA SICUREZZA**



**REGIONE DEL VENETO**

Biasin Fabio

# **Il decreto legislativo 81/08**

Evoluzione storico - giuridica  
delle norme di prevenzione sul lavoro  
aggiornata al d.lgs. 106/2009



## Sommario

1. evoluzione normativa italiana
2. termini e definizioni
3. formazione e informazione
4. valutazione dei rischi



# Evoluzione normativa italiana

## Legislazione in materia di sicurezza

Prime norme italiane

Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n°824.

Questo recava il regolamento per l'esecuzione del R.D. n°1331 del 1926, che costituiva l'ANCC, per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d'acqua.

## Riferimenti Costituzionali

Art. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale



## Riferimenti Costituzionali

Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

## **Riferimenti Costituzionali**

Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



## Riferimenti Costituzionali

Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.



## Riferimenti Costituzionali

Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

## Codice Penale

Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni

Elemento soggettivo: doloso

Elemento oggettivo: preventivo



## Codice Penale

Art 451- Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa da 100 a 500 €

Elemento soggettivo: colposo

Elemento oggettivo: protettivo



## Codice Penale

Artt. 437 e 451-

Tutelano il bene “sicurezza” in ambito lavorativo.

La condotta che genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente anche in assenza delle conseguenze materiali del danno causato che costituisce una circostanza aggravante, e non un elemento costitutivo, del reato.

## Codice Penale

Artt. 437 e 451-

Tutelano il bene “sicurezza” in ambito lavorativo.

La condotta che genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente anche in assenza delle conseguenze materiali del danno causato che costituisce una circostanza aggravante, e non un elemento costitutivo, del reato.



## **Radici storiche della normativa**

Anni '50-'60: Fiducia nella tecnologia, assenza del diritto soggettivo del lavoratore

Anni '70: Contrattazione collettiva, art. 9  
Statuto dei lavoratori

Anni '80: Monetizzazione del rischio


Anni '90: Prevenzione, nuovo impulso dato dalla normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs 626/94)

Anni'00: Modello Organizzativo



## **Attuazione di 8 direttive CEE:**

1. 89/391      Direttiva quadro
2. 89/654      Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
3. 89/656      Prescrizioni minime per l'uso di DPI
4. 89/655      Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature da lavoro

- 
5. 90/269 Prescrizioni minime per la movimentazione manuale dei carichi
  6. 90/270 Prescrizioni minime per l'uso di videoterminali
  7. 90/394 Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni
  8. 90/679 Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti biologici



## **Normativa di riferimento attuale**

D.Lgs 626/94: “MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”

81/08: modello organizzativo

“Attuazione dell’art.1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.

106/09: disposizioni integrative e correttive all’81/08

Decreti attuativi dei decreti 626 e 81





## **Concetti chiave**

**Programmazione:** attività normale e continuativa

**Organizzazione:** precisare ruoli, competenze,  
responsabilità

**Standardizzazione:** delle procedure d'intervento

**Consultazione e Partecipazione:** dei lavoratori

**Formazione e Informazione:** dei lavoratori

Impianto Sanzionatorio



# **I soggetti coinvolti nella prevenzione**

**DATORE DI LAVORO**

**DIRIGENTI**

**PREPOSTI**

**LAVORATORI**


**RLS**

**R.S.P.P.**

**Medico Competente**



# Sistema della Prevenzione



## **Attori della prevenzione esterni**

### **Organi di vigilanza:**

ASL

Ispettorato del lavoro (può adottare provvedimenti di sospensione)

### **Organi istituzionali**

ISPESL

INAIL

Vigili del fuoco (può adottare provvedimenti di sospensione)

### **Organismo paritetico – Ente bilaterale:**

Organizzazioni sindacali e datoriali



## Provvedimento di sospensione

Per violazioni gravi e reiterate di cui all'allegato I del decreto 81/08

Mancata elaborazione DVR e/o Piano

Emergenza e/o POS

Mancata formazione e addestramento

Mancata costituzione SPP e RSPP

Riscontro di personale impiegato in nero pari al 20% dei presenti (eccetto imprese monodipendente)

## Definizioni fondamentali

**Pericolo:** proprietà intrinseca di un fattore  
(attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.)  
di poter causare danni

**Rischio:** probabilità che un pericolo determini eventi  
dannosi

**Infortunio** Evento accidentale avvenuto per causa  
violenta dal quale derivano la morte, l'inabilità  
permanente, totale o parziale al lavoro



## **Malattia Professionale**

Processo morboso che si produce a causa del protratto contatto con l'agente nocivo e che può portare a conseguenze patologiche anche molti anni dopo che è cessata l'interazione con l'agente.

## **Valutazione del rischio**

Tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericolo

Dipende da:

Probabilità che il pericolo scateni

l'evento dannoso - Entità del danno

Quantità di persone esposte

$$R = P \times M$$

## **Formazione e informazione dei lavoratori**

Formazione e informazione Formazione:  
educare l'uomo nella sua globalità:

mente, cuore, mano:

L'obbligo di formazione è una novità introdotta  
dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08

**Informazione:** Fornire notizie (a livello verbale o  
scritto):

L'obbligo già presente nella legislazione precedente



## **Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 (1)**

Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su:

- I rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo;
- I rischi legati alla mansione specifica (normativa e disposizioni aziendali);
- Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile.

## **Informazione Inoltre su:**

I pericoli relativi all'uso di sostanze e preparati pericolosi

Le procedure di

- a) Pronto soccorso
- b) Lotta antincendio
- c) Evacuazione

Il nominativo del RSPP e del medico competente

I nominativi degli addetti alle emergenze



## **Informazione adeguata significa:**

Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario.

Che deve essere commisurata ai rischi esistenti.

Che deve avere carattere dinamico.

Che occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)

## **Formazione e Informazione quando?**

Al momento dell'assunzione

Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione

In occasione di cambiamenti dell'organizzazione aziendale:

- 1) Nuove attrezzature
- 2) Nuove tecnologie
- 3) Nuove sostanze o preparati pericolosi





## **Formazione art.37 D.Lgs.81/08**

**AI LAVORATORI:** avviene durante l'orario di lavoro;  
senza oneri a carico dei lavoratori;

**AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA:**  
sulla base dei rischi specifici dell'azienda o unità  
produttiva;

Formazione organizzata previa consultazione RLS;

**Ai RLS;**

**Ai DIRIGENTI;**

**Ai PREPOSTI;**

Addetti alle emergenze

Primo soccorso

Evacuazione dei lavoratori

Prevenzione e lotta antincendio

Gestione dell'emergenza

**IN NUMERO ADEGUATO!**



## La formazione del RLS

Consiste in 32 ORE minime per l'espletamento delle sue funzioni.

PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione.

SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi.

Chi può promuovere formazione?

Gli organismi paritetici territoriali

Il RSPP

Il medico competente

Il RLS

# Matrice dei Rischi

Probabilità accadimento	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
					Magnitudo del Danno



## **Valutazione dei rischi – definizione**

Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza

## **Adeguatezza della valutazione dei rischi**

1. Preliminare e propedeutica alle scelte aziendali;
2. Come tale, sistematica ed abituale non episodica o una tantum;
3. Come funzione di orientamento alle priorità;
4. Rigorosamente esplicitata nei suoi criteri e documentata nei contenuti;
5. Costruita e gestita in modo partecipato coinvolgendo tutti gli attori aziendali della prevenzione



## **Obiettivo della valutazione dei rischi**

Consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la Salute dei lavoratori sulla base di priorità quantitativamente definite.

## **Conclusione di una valutazione**

Al termine della valutazione è necessario indicare:

- a) I rischi sono controllati o no in modo adeguato
- b) Se non lo sono, quali sono:

Le priorità da affrontare

Le opzioni previste per ridurre il rischio

- c) Provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i livelli di protezione

## **Chi effettua la valutazione deve sapere:**

1. Le leggi le norme di buona tecnica;
2. Gli standard di riferimento;
3. I requisiti di igiene del lavoro;
4. I fondamenti di ergonomia;
5. La sicurezza sul lavoro;
6. I cicli tecnologici;
7. Le tecniche di indagine ambientale;
8. Le tecniche di bonifica ambientale;
9. Le tecniche di comunicazione/formazione;
10. Le informazioni ad hoc sull'azienda.



## **Chi effettua la valutazione deve saper fare:**

1. Identificare pericoli e situazioni pericolose;
2. Valutare i livelli di rischio;
3. Mettere i rischi in ordine di priorità;
4. Proporre le opzioni possibili per eliminare/ridurre i rischi;
5. Valutare costi ed efficacia;
6. Promuovere e comunicare;
7. Identificare i casi in cui le proprie competenze sono inadeguate e occorrono altre competenze.

## Strumenti per la valutazione

Se necessari dati di letteratura;

Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.);

Analisi degli infortuni e malattie professionali;

Analisi della documentazione (di sicurezza, di conformità, schede tossicologiche, etc.);



## **Strumenti per la valutazione**

Acquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni (sulle sostanze, sui preparati, etc.);

Analisi dei compiti e delle mansioni;

Analisi delle procedure operative;

Recupero dell'esperienza, del vissuto, dei pareri dei lavoratori;

Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali;

## **Cosa si valuta**

Layout dei reparti

Numero di addetti

Denunce manutenzione impianti

Schede di sicurezza sostanze

Controlli sanitari periodici

Procedure di lavoro

Elenco dispositivi di protezione

Esperienze del personale



## Prevenzione

Insieme di misure attuate all'interno dell'azienda che tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di accadimento sia esso un infortunio o una malattia professionale

## PREVENZIONE

Eliminazione dell'uso di agenti

Visita preventiva

Formazione e informazione

Misure igieniche

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Controllo sanitario



# PREVENZIONE





## **Protezione**


Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate



**PROTEZIONE**


**FORMAZIONE**

**SEGNALETICA**



**DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE**

# AZIONE





## **Contenuti minimi del DVR (1)**

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

## **Contenuti minimi del DVR (2)**

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.